



# COMUNE DI MONTECRETO

## Provincia di Modena

C.A.P. 41025 - Via Roma, n. 24 - Tel. 0536/63722 - 63517 Fax 0536/63470  
E-mail: [angela.c@comune.montecreto.mo.it](mailto:angela.c@comune.montecreto.mo.it) C.F.: 83000490363 P.I.: 00679510362



Settore: UFFICIO RAGIONERIA – N. 30/18 del 31/12/2022

DETERMINAZIONE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Richiamata la disciplina delle indennità di funzione degli amministratori locali in vigore fino al 31 dicembre 2021 contenuta:

- nell'art. 82 del D.Lgs 267/2000, che prevede l'indennità di funzione, per il sindaco, e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni nonché un gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni nella misura determinata con decreto del Ministeriale rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento ISTAT;
- nel decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, il quale determina le indennità di funzione ripartiti per classe demografica;
- nell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha rideterminato in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 le indennità di funzione spettanti ai sindaci, le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nonché le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti che ricoprono una carica elettiva;

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

“583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere

dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi

583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

Tenuto conto che l'adeguamento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori riveste carattere obbligatorio, in quanto discende da norma di legge e non assume carattere discrezionale, fatta eccezione per la decisione di anticipare l'aumento delle indennità previste a regime;

Ritenuto pertanto necessario determinare, con il presente provvedimento, la misura delle indennità di funzione spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2022 al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali, nonché al presidente del consiglio (laddove istituito), nel rispetto delle disposizioni sopra citate;

Viste le delibere del 30 ottobre 2012 e del 6 dicembre 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le quali hanno stabilito il trattamento economico del presidente e del consigliere regionale, omogeneizzandolo in modo uguale per tutte le regioni, fissandolo in 13.800 € lordi mensili per il presidente della regione;

Atteso che questo ente ha una popolazione residente, risultante dai dati dell'ultimo censimento ufficiale forniti dall'ISTAT, di n. 930 abitanti;

Vista la nota prot. 1580 del 5 gennaio 2022 della Ragioneria generale dello Stato indirizzata all'ANCI, la quale, al fine di dirimere le incertezze in ordine alla graduazione dell'indennità prevista a favore degli amministratori per il 2022 e il 2023 ed evitare possibili dubbi applicativi, ha precisato che gli "aumenti percentuali vadano riferiti al differenziale tra la pregressa indennità di funzione attribuita ed il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”;

Considerato che:

- > la suddetta nota non dirime tutti i dubbi in ordine alla determinazione delle indennità;
- > risulti comunque necessario procedere alla determinazione delle nuove indennità, demandando a successivo provvedimento l'aggiornamento di tali misure, alla luce di ulteriori chiarimenti che dovessero intervenire da parte degli organi competenti;

Ritenuto:

- > che, al fine di equiparare la nuova misura delle indennità spettanti agli amministratori locali, la base di riferimento dalla quale calcolare l'aumento spettante per il 2022 e il 2023 non sia costituita dall'indennità in concreto riconosciuta agli amministratori nel 2021, la quale potrebbe risentire di autonome scelte di riduzione dell'indennità ovvero dell'aumento della spesa per applicazione delle maggiorazioni % previste dall'art. 2 del DM 119/2000, ma sia costituita dalla misura prevista dal DM 119/2000, ridotta del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 266/2000, tenuto conto altresì, per i comuni fino a 3.000 abitanti, di quanto previsto dal comma 8-bis dell'art. 82 del d.lgs. 267/2000;
- > di non applicare le maggiorazioni previste dall'art. 2 del citato DM 119/2000 per flussi stagionali, entrate proprie e spesa corrente pro-capite superiore alla media regionale per fascia demografica, in quanto determinerebbero un aumento dell'indennità massima rispetto a quella prevista per il presidente della regione;
- > che trovi comunque applicazione la riduzione al 50% per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa;

Ritenuto pertanto di determinare ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate, l'indennità di funzione spettante al sindaco per gli anni 2022-2023-2024 come di seguito indicato:

<b>Determinazione indennità di funzione spettante al sindaco (legge 234/2021, commi 583-584)</b>		
Popolazione da ultimo censimento ufficiale	930	
Tipologia ente	Comune	
Trattamento economico mensile lordo presidente di regione	13.800	
% spettante al sindaco dal 2024	16%	
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal 2024	2.208,00	
Indennità di funzione teorica ex DM 119/2000 - 10%	2.169,11x85%=1.843,76-10%=1.659,38	
Indennità effettiva	1.162,03 + 273,96 = 1.435,99	
Differenziale reale	2.208,00-1.435,99= 772,01	
<b>Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022</b>	45%	347,40+1.435,99=1.783,39
<b>Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023</b>	68%	524,97+1.435,99=1.960,96
<b>Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024</b>	100%	772,01+1.435,99=2.208,00

Ritenuto altresì di determinare le indennità spettanti al vice-sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio ai sensi dell'art. 1, comma 585 della legge 234/2021 e degli artt. 4 e 5 del DM 119/2000, come di seguito indicato:

<b>Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori (legge 234/2021, comma 585 e DM 119/2000)</b>				
<b>Carica</b>	<b>%</b>	<b>Importo 2022</b>	<b>Importo 2023</b>	<b>Importo 2024</b>
Vice-sindaco	15%	267,50	294,14	331,20
Assessore	10%	178,39	196,10	220,80
Presidente del consiglio		0,00	0,00	0,00

PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

Acquisite agli atti le dichiarazioni rilasciate dagli interessati in ordine allo status personale dell'amministratore, ai fini dell'applicazione del dimezzamento previsto dal comma 1 dell'art. 82 del Tuel;

Richiamati altresì:

> il comma 586 della legge 234/2021, il quale stanziava 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità;

> la nota RGS prot. n. 1580/2022, secondo la quale le risorse stanziate dal comma 586 sono coerenti con l'applicazione delle % di adeguamento agli incrementi a regime dal 2024;

Quantificato altresì in via presuntiva il contributo ministeriale a ristoro delle maggiori spese dovute dall'adeguamento delle indennità degli amministratori, come di seguito indicato:

$2.208,00 - 1.659,38 = 548,62 \times 13 = 7.132,06$  contributo a regime sindaco  
 $548,62 \times 12 = 6.583,44 \times 15\% = 987,52$  contributo a regime vice sindaco  
 $548,62 \times 12 = 6.583,44 \times 10\% = 658,34$  contributo a regime assessore  
 329 contributo presidente del consiglio a regime  
 Totale contributo € 9.106,92  
 $9.106,92 \times 45\% = 4.098,11$  contributo stimato per l'anno 2022  
 $9.106,92 \times 68\% = 6.192,76$  contributo stimato per l'anno 2023  
 $9.106,92 \times 100\% = 9.106,92$  contributo stimato dall'anno 2024

Dato atto che in base ai calcoli fatti e tenuto conto che l'Irap è a carico dell'Ente, occorre integrare le somme trasferite dallo Stato poiché non sono sufficienti all'adeguamento dell'indennità degli amministratori e che tali somme trovano copertura negli stanziamenti di bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;  
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  
 il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;  
 l'art. 57-quater, comma 2 del D.L. n. 124/2019;  
 il vigente regolamento comunale di contabilità;

#### DETERMINA

- 1) di quantificare, ai sensi dell'art. 1, commi 583-585 della legge 234/2021, dell'art. 82 del Tuel e del DM 119/2000, le indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice-sindaco, agli assessori e al presidente del consiglio a decorrere dal 1° gennaio 2022, come di seguito indicato:

Determinazione indennità di funzione spettante al sindaco (legge 234/2021, commi 583-584)	
Popolazione da ultimo censimento ufficiale	930
Tipologia ente	Comune
Trattamento economico mensile lordo presidente di regione	13.800
% spettante al sindaco dal 2024	16%
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal 2024	2.208,00
Indennità di funzione teorica ex DM 119/2000 - 10%	$2.169,11 \times 85\% = 1.843,76 - 10\% = 1.659,38$
Indennità effettiva	$1.162,03 + 273,96 = 1.435,99$
Differenziale reale	$2.208,00 - 1.435,99 = 772,01$
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2022	45% $347,40 + 1.435,99 = 1.783,39$
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2023	68% $524,97 + 1.435,99 = 1.960,96$
Indennità spettante al sindaco dal 1° gennaio 2024	100% $772,01 + 1.435,99 = 2.208,00$

**Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori  
(legge 234/2021, comma 585 e DM 119/2000)**

Carica	%	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
Vice-sindaco	15%	267,50	294,14	331,20
Assessore	10%	178,39	196,10	220,80
Presidente del consiglio		0,00	0,00	0,00

Di dare atto che l'IRAP sui predetti emolumenti sarà totalmente a carico del Bilancio Comunale e verrà finanziata con risorse proprie;

Di dare atto che in base ai calcoli fatti, occorre integrare le somme trasferite dallo Stato poiché non sono sufficienti all'adeguamento dell'indennità degli amministratori, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, e che tali maggiori oneri trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione dotati della necessaria disponibilità;

Di riservarsi, qualora fossero emanate circolari o interpretazioni giurisprudenziali in materia diverse dal presente atto, di ritornare a disciplinare la materia in modo da conformarla all'attività sopravvenuta;

Di provvedere alla corresponsione agli amministratori comunali di quanto dovuto in esecuzione del presente provvedimento;

Di dichiarare, ai sensi dell'articolo 147-bis del d.lgs. 267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Di rendere noto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la dott.ssa Castelli Angiolina, responsabile dell'area Amministrativa Contabile del Comune di Montecreto;

Di pubblicare la presente determinazione su Amministrazione trasparente, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.T.O. Castelli Angiolina

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, 31/12/2022 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile  
(Dott.ssa Castelli Angiolina) F.T.O.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 67/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, 31/12/2022 Il Responsabile Area Amministrativa Contabile  
F.to (Dott.ssa Castelli Angiolina)

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto dalla data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto li .....

Il Messo Comunale

---